

Allegato 2

SCHEMA DI CONVENZIONE

Repertorio Atti n. _____ del _____

L'anno Duemila_____ il giorno ____ del mese di _____

TRA

la Società della Salute della Valdinievole C.F. 91025730473 (di seguito denominata SdS) – con Sede Legale in Pescia (PT) – Via Cesare Battisti, 31 - nella sua qualità di Direttore/responsabile U.F. _____, nato a _____ (____) il _____ – C.F. _____ – domiciliato per la carica ed il presente atto in Pescia – Via Cesare Battisti, 31 che sottoscrive in nome e per conto della Società della Salute della Valdinievole in forza del decreto n. _____ del _____ / atto di nomina n. _____,

E

_____, C.F. _____, P.IVA _____, nato il ____/____/_____ a _____ (____) e residente a _____ (____) in Via/Piazza _____ n. _____, in qualità di:

☐ professionista singolo

☐ rappresentante legale di _____, C.F. _____ / P. IVA _____ con sede legale in _____ (____), Via _____ n. _____,

compreso nell'Albo dei Soggetti Qualificati per la fornitura di prestazioni e servizi di Assistenza Domiciliare nel territorio della Valdinievole, approvato con Determina _____ n. _____ del ____/____/_____;

PREMESSO CHE

- 1) con Decreto Dirigenziale n. 27538 del 22/12/2023 la Regione Toscana ha emesso l'Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti relativi al "Sostegno alle persone con limitazione dell'autonomie e ai loro familiari per l'accesso ai servizi di cura sociosanitari;
- 2) La Società della Salute della Valdinievole ha partecipato all'Avviso Regionale con propria specifica progettualità denominata "Progetto S.O.S";
- 3) con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.4891 del 29/02/2024 la Regione Toscana ha approvato l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Società della Salute della Valdinievole e denominato S.O.S. - Codice Progetto 312750;
- 4) con Provvedimento n. ____ del ____/____/_____ la SdS Valdinievole ha indetto Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d'interesse rivolto ad operatori economici accreditati e/o autorizzati per l'erogazione dei servizi previsti dall'azione 1, 2 e 4 dell'Avviso

Regionale approvato con D. D. Regione Toscana n. 27538 del 22/12/2023 e relativi al territorio della Valdinievole, previa stipula di una convenzione con la SdS;

- 5) con Provvedimento del _____ n. ____ la SdS Valdinievole ha approvato l'Elenco degli Operatori Economici a fronte delle azioni finanziate nell'ambito del Progetto S.O.S. e afferente alle seguenti azioni:

Azione 1 SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE OSPEDALE TERRITORIO

Azione 2 PERCORSI PER LA CURA ED IL SOSTEGNO FAMILIARE DI PERSONE AFFETTE DA DEMENZA

Azione 4 SERVIZI DI ASSISTENZA A MINORI CON DISABILITA' E ALLE LORO FAMIGLIE

- 6) nell'Avviso è previsto che, durante la vigenza del Progetto, gli elenchi degli operatori saranno aggiornati bimestralmente nel caso in cui ci siano nuove candidature, purché in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso medesimo;

Vista l'istanza presentata dall'Operatore Economico prot. n. ____ del _____ i cui contenuti fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI STIPULA

la seguente convenzione per la fornitura di prestazioni e servizi di Assistenza Domiciliare relativi a:

- ☐ SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE OSPEDALE TERRITORIO (AZIONE 1)
- ☐ PERCORSI PER LA CURA ED IL SOSTEGNO FAMILIARE DI PERSONE AFFETTE DA DEMENZA (AZIONE 2)
- ☐ SERVIZI DI ASSISTENZA A MINORI CON DISABILITA' E ALLE LORO FAMIGLIE (AZIONE 4)

Art. 1 - Attribuzione dei buoni servizio

La Società della Salute della Valdinievole attribuisce all'operatore economico sopra individuato, previa scelta da parte dei beneficiari, i pacchetti di interventi previsti dai buoni servizio di cui all'Avviso Regionale

Gli operatori presenti negli elenchi della SdS Valdinievole possono essere scelti anche da persone residenti in altre Zone-distretto. In tale ipotesi la stesura e la sottoscrizione del Piano di spesa, nonché di tutti gli altri obblighi legati alla verifica e all'erogazione del Buono servizio rientrano nella responsabilità della Zona distretto di residenza.

Art. 2 - Obblighi del Professionista / Operatore

L'operatore economico si impegna ad erogare le prestazioni nel rispetto della normativa vigente sotto ogni profilo: socio-sanitario, assicurativo, fiscale e previdenziale.

Tra la SdS della Valdinievole e l'operatore economico è escluso ogni vincolo di subordinazione.

L'operatore assicura la competenza professionale e l'esperienza nell'ambito oggetto della candidatura e il mantenimento dei requisiti previsti nell'avviso di istruttoria pubblica approvato con Provvedimento n. ____ del _____

La SdS Valdinievole è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed all'operatore economico nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.

L'operatore economico è responsabile per infortuni e danni provocati a persone o cose o a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero della stessa SdS Valdinievole da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art.3- MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per le tre misure previste **SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE OSPEDALE TERRITORIO, PERCORSI PER LA CURA ED IL SOSTEGNO FAMILIARE DI PERSONE AFFETTE DA DEMENZA, SERVIZI DI ASSISTENZA A MINORI CON DISABILITA' E ALLE LORO FAMIGLIE**, gli interventi ammessi, le modalità di prestazione del servizio ed i rispettivi professionisti abilitati alle prestazioni sono quelli definiti dall'Avviso Pubblico di cui al Provvedimento n. ____ del _____ ed oggetto dell'istanza presentata prot. n. ____ del _____

Per tutto il personale impiegato dovrà essere garantita una adeguata formazione preventiva ed in itinere in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione da attuare e dovranno essere impiegati e correttamente utilizzati i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) raccomandati in base alla normativa vigente.

Tutto il personale impiegato nelle attività deve essere in regola con le visite periodiche di controllo/giudizio dell'idoneità lavorativa e l'assolvimento dell'obbligo del D.Lgs. n°81/2008.

Art. 4 – Rendicontazione e fatturazione da parte dell'operatore economico

L'operatore che ha erogato le prestazioni, sulla base di quanto indicato nel Buono Servizio, nel Piano di Spesa e nella lettera di conferimento di incarico, deve far pervenire alla Società della Salute della Valdinievole la seguente documentazione giustificativa:

- 1) Fatturazione elettronica con le modalità previste dalla legislazione vigente oppure ricevute / note di debito cartacee per i soggetti non tenuti ad emettere fattura verso la P.A. in quanto non obbligati dalla normativa vigente.

Le fatture devono riportare:

- codice CUP di progetto
- descrizione del Progetto: "S.O.S." – Azione _____;
- dati anagrafici relativi al destinatario delle prestazioni (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale);
- il dettaglio delle prestazioni erogate, specificando il costo per ogni singola prestazione, così come stabilito nel Buono Servizio;

I costi relativi ai pacchetti di prestazioni si intendono inclusi IVA (se dovuta).

Dovrà essere prodotta una fattura elettronica per ciascun beneficiario del buono servizio preferibilmente a fine servizio o comunque con cadenza non inferiore al mese.

Gli operatori economici/professionisti che hanno erogato i servizi in base a quanto indicato nei piani di spesa, devono osservare, nel rispetto della legislazione vigente, le seguenti modalità di rendicontazione:

- 2) Time card mensili di rilevazione accessi giornalieri con indicazione degli orari (entrata/uscita) e con la descrizione degli interventi eseguiti, firmate dall'operatore e controfirmate dai destinatari che hanno usufruito del servizio (o loro tutore/amministratore di sostegno).

Si precisa che le time card non compilate correttamente o che presentano incongruenze potranno essere rifiutate dalla SdS e quindi ritenute non ammissibili in fase di rendicontazione.

Si precisa che le time card dovranno essere consegnate anche in originale al soggetto attuatore.

Le time card non occorrono per i pacchetti "Cure intermedie temporanee presso RSA" nè per i pacchetti "Ricovero di sollievo di max 30 giorni in RSA".

Si richiede altresì che la fattura di cortesia e Time Card siano inviate contestualmente all'invio della fattura elettronica tramite posta elettronica all'indirizzo: fse.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it specificando nell'oggetto della mail il nome del progetto, l'azione del progetto, il periodo di riferimento ed il nominativo del beneficiario del servizio.

La SdS Valdinievole verifica la correttezza e coerenza dei documenti e l'effettiva erogazione delle prestazioni.

L'operatore è interamente responsabile della tempestività, correttezza e completezza della documentazione inviata per adempiere al monitoraggio e alle rendicontazioni consuntive delle spese proprie ed è tenuto a conservare copia di tutta la documentazione inviata.

Per quanto ai punti precedenti si riportano i dati per l'invio della fattura elettronica:

Società della Salute della Valdinievole - Via Cesare Battisti, 31 51017 Pescia (PT) - Codice Fiscale 91025730473 - Codice Univoco da indicare nel flusso di fatturazione elettronica IPA: _____ - CUP _____.

Ulteriori disposizioni sulle modalità di gestione operativa e di rendicontazione dei pacchetti di prestazioni di cui ai Buoni Servizio potranno essere comunicate dalla SdS durante il corso di svolgimento del Progetto.

Art. 5 – Interruzione o variazione dell'erogazione delle prestazioni

In caso in cui l'operatore economico intenda rinunciare ad erogare le prestazioni in corso d'opera deve darne comunicazione a questa SdS il giorno antecedente all'interruzione del servizio inviando comunicazione scritta tramite posta elettronica all'indirizzo: fse.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it specificando nell'oggetto della mail il codice progetto, il nome del beneficiario.

L'interruzione dell'erogazione delle prestazioni in corso d'opera da parte dell'operatore senza giusta causa comporta la perdita del diritto al pagamento delle prestazioni già erogate.

Qualora l'erogazione di un pacchetto interventi, così come definito dal Piano di spesa, venga interrotta per cause indipendenti dall'operatore, dovrà esserne data comunicazione a questa SdS il giorno stesso dell'interruzione del servizio inviando comunicazione scritta tramite posta elettronica all'indirizzo: fse.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it specificando nell'oggetto della mail il codice progetto, il nome del beneficiario. In tal caso, la SdS provvederà al pagamento dei soli servizi erogati in seguito a presentazione di regolare documentazione giustificativa come indicato all'Art4

Qualora, nel corso di validità del Buono, si renda necessaria una variazione sulla base dei bisogni del destinatario, il Piano di spesa può essere rimodulato da parte del soggetto attuatore. Tale variazione va formalizzata tramite addendum all'esistente Piano di spesa, controfirmato dal soggetto attuatore e dal destinatario.

Art. 6 – Durata

I progetti di cui alla presente convenzione devono concludersi entro la fine del progetto (ad oggi 03/04/2027), e comunque fintanto che sussisteranno le esigenze cui è rivolto il Progetto in oggetto, nonché la disponibilità finanziaria da parte dell'Ente attuatore.

Art. 7 – Pagamenti

Il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati a ciascuna delle Azioni ed erogati dalla Regione Toscana per il finanziamento complessivo del progetto.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore Economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, come modificata e integrata con D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.217/2010 attraverso l'utilizzazione di conti correnti bancari o postali dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9- bis della Legge n. 136/2010.

A tal fine si specifica:

- Conti correnti dedicati dall'Appaltatore (art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.): – Ag. – via, ...;
- Soggetti deputati ad operare sul conto corrente: nato/a il a (.....) c.f.

Art. 9 - Verifiche da parte della SdS della Valdinievole

La Società della Salute della Valdinievole verifica che l'erogazione delle prestazioni fornite dall'operatore sia coerente con i contenuti e le modalità di attuazione del progetto presentato a finanziamento regionale con le disposizioni di cui all'Avviso approvato con provvedimento n._del_____. Sds verifica altresì il pieno rispetto delle disposizioni previste dall'avviso regionale di riferimento e della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 10 - Recesso dalla convenzione e cancellazione dall'elenco

È possibile recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 21 giorni.

Gli interventi attivati devono comunque concludersi.

La cancellazione dall'elenco degli operatori economici e professionisti avviene a partire dalla data di comunicazione del recesso. L'operatore che abbia richiesto la propria cancellazione dall'elenco, potrà in ogni momento ripresentare la propria candidatura. In tal caso l'Ente attuatore, nel decidere circa la riammissione dell'operatore, si riserverà di tenere presenti anche le motivazioni del recesso.

Art. 11- Sanzioni

La mancata attivazione del pacchetto di prestazioni nei tempi e modalità previste nel piano individualizzato, così come la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dalla presente convenzione, comporta l'applicazione di penali. L'Ente attuatore procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto. L'erogatore può far pervenire le proprie controdeduzioni alla SdS entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata. La penale può essere applicata anche qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate. L'applicazione di due penalità – nell'ambito della medesima Azione - costituisce sempre grave

negligenza contrattuale e genera il diritto dell'Ente attuatore di procedere alla eventuale cancellazione dell'operatore dall'elenco dei soggetti accreditati approvato per l'Azione di cui trattasi. Non possono essere applicate penali in misura complessivamente superiore al 10 per cento dell'importo del piano di spesa.

La singola penale è comminata come segue:

- a) la penale, per evento diverso dal ritardo nell'adempire, è determinata dall'organo di amministrazione dell'Ente nella misura pari al 3 per cento del valore del piano di spesa cui si riferisce l'evento;
- b) la penale per ritardo è determinata in misura giornaliera dello 0,5 per cento del valore del piano di spesa netto contrattuale.

Le penali saranno, a discrezione dell'Ente, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o a mezzo emissione di fattura. L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso l'operatore dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile.

Per ciascuna delle due Azioni, l'interruzione nell'erogazione dei pacchetti di prestazioni per cause diverse da quelle descritte nei precedenti articoli può comportare la cancellazione dell'operatore economico dall'elenco dei soggetti accreditati approvato dalla Società della Salute per l'Azione di riferimento. Analoga sanzione può essere applicata in caso di mancata attivazione dei pacchetti di prestazioni previste dal Buono servizio nei tempi indicati.

Art. 12 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Operatore Economico è tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e il Codice di comportamento della SdS Valdinievole approvato con la Delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 03.10.2016). Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, le cui norme all'Appaltatore si applicano per quanto compatibili.

Art. 13 - Domicilio e comunicazioni

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, la Società della Salute della Valdinievole elegge domicilio presso la sede legale. Tutte le comunicazioni inerenti la presente convenzione dovranno avvenire via PEC all'indirizzo sdsvaldinievole@postacert.toscana.it.

L'Operatore Economico per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, elegge domicilio presso la propria Sede Legale o la propria residenza anagrafica qualora professionista singolo. Tutte le comunicazioni inerenti la presente convenzione dovranno avvenire via PEC all'indirizzo _____.

In tutte le comunicazioni di cui al presente Progetto deve essere inserita nell'OGGETTO la dizione "_____ " e, qualora sia relativa ad un Buono servizio, il Nome e Cognome dell'utente."

Art 14 – Tutela della privacy dell'operatore economico

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/679/2016, i dati personali del Provider raccolti dalla Società della Salute della Valdinievole per le finalità della presente convenzione saranno trattati, anche in modalità informatizzata, in modo lecito, corretto e trasparente e ai soli fini della presente convenzione e per il tempo strettamente necessario per la conclusione del procedimento di cui si tratta. Tali dati saranno raccolti, conservati e archiviati con le modalità previste dalla normativa in merito. E' riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia. Nelle fattispecie sopra indicate ciascun soggetto interessato ha il diritto di opporsi legittimamente, inviando apposita e-mail al Responsabile della protezione dei dati. A tal proposito si precisa che: a) i Contitolari del trattamento dati, in forza di specifica convenzione, sono la Società della Salute della Valdinievole e l'Azienda USL Toscana Centro ; b) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE/679/2016, il Responsabile per la protezione dei dati per la Società della Salute della

Valdinievole e l'Azienda USL Toscana Centro è l'Avv. Michele Morriello con studio in Viale Gramsci, 23, 50122, Firenze, al quale è possibile inviare richieste per far valere i propri diritti in materia di privacy all'indirizzo mail sds@dpo-rpd.eu.

Art. 15 - Tutela della privacy del beneficiario del buono servizio

I dati personali dei destinatari dei buoni servizio, compresi quelli sensibili indicati all'art. 9 del Regolamento UE/679/2016, saranno trattati dagli operatori economici individuati, con i quali la SdS si convenziona, con nomina congiunta da parte dei Contitolari – SdS Valdinievole e AUSL Toscana Centro - quali Responsabili esterni del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679.

Ai destinatari dei buoni servizio è sempre riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia di privacy.

Art. 16 – Rinvio alla normativa

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché a quanto previsto nell'Avviso Regionale approvato con Decreto Dirigenziale n. 14104 del 26/06/2023 e nell'Avviso approvato da SDS con Provvedimento del n. _____ del _____.

Art. 17 - Esenzione di imposta

La presente convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 18 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Pistoia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

Per l'Operatore Economico

Per la Società della Salute Valdinievole
Il Direttore
